

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri               | Presidente  |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale          | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta           | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario  |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi             | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio concerne il tema della mancata applicazione di particolari condizioni contrattuali previste in una “convenzione” proposta dall'intermediario alle tipologie di imprese cui appartiene la ricorrente. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del presente procedimento.

Nell'aprile del 2009 la società ricorrente ha aperto presso l'intermediario resistente, di cui era già cliente, una peculiare tipologia di conto corrente riservato alle piccole e medie imprese e che le consentiva di fruire di una serie di servizi aggiuntivi – segnatamente quello che la abilitava a ricevere, nell'esercizio della propria attività, pagamenti tramite POS – il tutto nella convinzione di potersi avvale delle vantaggiose condizioni economiche di cui alla convenzione pubblicizzata dall'intermediario, la quale prevedeva un onere trimestrale fisso di € 45,00 a fronte di operazioni illimitate. Poiché le nuove condizioni economiche non le venivano applicate - dopo alcune richieste “di rettificare l'importo

*relativo alle spese di tenuta conto*” avanzate ai responsabili della filiale con cui intratteneva il rapporto in data 25 agosto 2009 e 6 ottobre 2009 e rimaste senza esito - nel gennaio di quest’anno la società ricorrente, per il tramite di un legale, presentava reclamo agli uffici centrali dell’intermediario resistente insistendo per l’applicazione “*delle condizioni di cui alla convenzione stipulata con decorrenza 1.4.2009*”, chiedendo altresì il rimborso della somma di € 330,03 quale differenza tra quanto pagato a titolo di oneri e spese per il secondo e terzo trimestre 2009, e quanto avrebbe dovuto corrispondere ove le fossero state applicate sin dal principio le condizioni economiche di cui alla convenzione, oltre a € 100,00 a titolo di spese legali.

Nel fornire riscontro al reclamo con nota del 15 marzo u.s., l’intermediario faceva presente innanzitutto che il prodotto richiesto “*era riservato esclusivamente a nuova clientela e nuovi correntisti*”; quindi osservava che la locale filiale si era comunque attivata affinché anche la società ricorrente, che pure non possedeva i suddetti “*requisiti soggettivi*” (essendo appunto già cliente dell’intermediario) potesse usufruire delle condizioni di cui alla convenzione citata, ma che la proposta non aveva trovato accoglimento. Affermava, infine, che tale circostanza era ben nota alla ricorrente, per essere stato oggetto di comunicazione per le vie brevi da parte della filiale, che dunque aveva tempestivamente precisato al cliente che “*le spese di tenuta conto sarebbero state applicate secondo quanto già stabilito dal contratto ...regolarmente sottoscritto n data 29 marzo 2005*”.

Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la società ricorrente si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario. Dopo avere esposto brevemente i fatti per cui è controversia ed avere altresì precisato che l’applicazione delle condizioni di cui alla “*convenzione*” sarebbe stata proposta in realtà dallo stesso intermediario contestualmente all’applicazione del servizio POS presso il punto vendita e proprio al fine di evitare alla società di pagare un elevato numero di operazioni a trimestre relative alle chiusure giornaliere del POS e di rendere così antieconomico l’utilizzo di tale strumento (come poi effettivamente avvenuto), la ricorrente concludeva chiedendo l’applicazione della “*convenzione*” e la restituzione della somma di € 600,00, “*relativa a maggiori spese addebitate, interessi e spese*”.

L’intermediario ha replicato al ricorso con controdeduzioni nelle quali ha sostanzialmente ribadito quanto già espresso nella nota di risposta al reclamo. In particolare l’intermediario ha sostenuto che sarebbe stata la società ricorrente ad aver chiesto di aderire alla convenzione all’atto dell’attivazione del servizio in data 17 marzo 2009, e che in quell’occasione la filiale di riferimento - pur facendo presente che il prodotto era riservato solo alle piccole e medie imprese in fase di accensione di un nuovo conto corrente (come

del resto puntualmente esplicitato nel foglio informativo; foglio allegato in atti dall'intermediario) - si era egualmente attivata al fine di ottenere anche per la ricorrente le condizioni agevolate, senza peraltro garantirne la fattibilità; la cliente veniva infatti avvisata della necessità di approvazione da parte della Direzione Centrale.

Prosegue quindi l'intermediario che - nonostante il primo diniego - la filiale si attivava ulteriormente inserendo, per quanto di sua competenza, una riduzione di alcune voci di spesa con decorrenza 27 marzo 2009 e inoltrando successivamente il 1° settembre 2009 una nuova richiesta alla Direzione Centrale volta ad ottenere l'applicazione di spese trimestrali fisse forfetarie di € 45,00 a fronte di operazioni illimitate. Tale richiesta, nonostante il parere favorevole dall'Area di riferimento, veniva nuovamente rigettata dalla Direzione; la filiale convocava a questo punto la ricorrente e la informava dell'esito negativo della pratica.

Alla luce di tali considerazioni l'intermediario ha dunque concluso chiedendo a codesto Arbitro di rigettare il ricorso, non potendosi ascrivere alla filiale alcuna responsabilità per la mancata applicazione delle condizioni richieste.

## DIRITTO

Al fine di valutare la possibilità di accogliere o meno il ricorso, occorre preliminarmente ricostruire quale sia la natura della domanda proposta all'ABF dalla società ricorrente.

Ciò di cui si duole la ricorrente è di essersi risolta all'apertura del nuovo conto, e soprattutto ad aderire al circuito che le permette di ricevere i pagamenti delle prestazioni erogate nell'esercizio della propria attività di impresa tramite POS, essenzialmente in ragione dell'affidamento, a suo dire indotto dalla locale filiale dall'intermediario, di poter fruire egualmente delle condizioni economiche di particolare favore della "convenzione" di cui qui si discute e sebbene non ne avesse i requisiti (è, infatti, incontroverso – alla luce della documentazione in atti - che le peculiari condizioni economiche previste dalla convenzione, e costituite dalla previsione di un onere fisso per operazioni illimitate, rappresentavano una forma di promozione riservata alla nuova clientela). Un affidamento poi deluso dalla scelta della direzione centrale di non concedere l'estensione anche al di là dei limiti ivi previsti.

E tuttavia a fronte di siffatta doglianza il bene della vita cui il ricorrente aspira non è il semplice risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'affidamento deluso, e dunque il danno derivante dall'aver aderito ad un servizio a cui altrimenti non avrebbe prestato

adesione (perché antieconomico in assenza di quelle condizioni prospettategli); il bene della vita, viceversa, è proprio quello di vedersi riconosciute, attraverso la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, quelle condizioni economiche sui cui ha fatto affidamento.

Ebbene, se si tiene presente quanto sopra, appare evidente che, nei termini in cui è formulata, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento. Anche a voler prescindere qui da qualsiasi valutazione in merito alla fondatezza o meno dell'assunto della ricorrente circa il fatto che sarebbe stata la locale filiale dell'intermediario a indurla a sottoscrivere il servizio, e a farle balenare la possibilità di una sicura fruizione delle condizioni agevolate previste dalla "convenzione" di cui pure non aveva, per assenza del richiesto "requisito soggettivo" (essere nuovo cliente) titolo per fruire - assunto, questo, dell'induzione alla sottoscrizione, sia consentito notarlo incidentalmente, di cui peraltro non vi è nemmeno certa dimostrazione in atti, attesa la ben diversa ricostruzione avanzata dall'intermediario - gli è, infatti, che seppure la premessa della ricorrente dovesse risultare fondata in nessun caso questo Collegio potrebbe accordare la misura invocata. Appunto perché l'ABF, come del resto anche il Giudice ordinario a cui fosse domandato un simile provvedimento, non può evidentemente imporre all'intermediario di applicare determinate condizioni contrattuali ad un rapporto in corso, in assenza di una norma - di legge o comunque contrattuale - che riconosca al cliente il diritto di poterne fruire.

Insomma, quel che si vuol dire è che l'applicazione o meno di determinate condizioni contrattuali ad un determinato rapporto è frutto di una libera scelta dell'intermediario - in coerenza del resto con il principio fondamentale dell'autonomia privata - sicché, salva l'ipotesi di norma che a tanto espressamente autorizzi, all'organo (giurisdizionale o meno che sia) chiamato a conoscere del medesimo e delle vicende che vi hanno dato causa non è dato intervenire con provvedimenti tali da modificare autoritativamente la disciplina del rapporto in essere tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI